



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco

Al revisore dei conti

Oggetto: Comune di Mezzana Bigli (PV) – Relazioni dell’organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. – Chiusura dell’istruttoria.

Dall’analisi delle relazioni dell’organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, redatte ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché dalle informazioni acquisite nel corso dell’istruttoria, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva e delle attestazioni dell’organo di revisione, si dispone l’archiviazione dei predetti questionari.

Si raccomanda, in ogni caso:

- di verificare con attenzione, a salvaguardia degli equilibri di bilancio, l’andamento dell’attività di accertamento e riscossione delle entrate, con particolare riferimento alle entrate proprie, adottando le opportune misure anche organizzative per garantire una più efficace ed efficiente acquisizione delle entrate;
- di ricondurre i tempi dei pagamenti entro i termini di legge;
- di attenersi scrupolosamente ai principi contabili in tema di fondo crediti di dubbia esigibilità;
- di verificare costantemente lo stato del contenzioso per garantire la congruità del relativo fondo accantonato nel risultato di amministrazione;



CORTE DEI CONTI

- di attenersi scrupolosamente, con particolare riferimento alla spesa in conto capitale, ai principi contabili in materia di competenza finanziaria cosiddetta potenziata e di fondo pluriennale vincolato, rispetto ai quali rileva il criterio dell'esigibilità – conformemente al cronoprogramma dell'investimento – per determinare l'esercizio cui l'impegno di spesa, come pure l'accertamento dell'entrata, dev'essere imputato.

All'ulteriore verifica di questi e degli altri aspetti della gestione si provvederà nell'ambito dei successivi controlli.

La Sezione si riserva, in ogni caso, di effettuare ulteriori verifiche su aspetti della gestione finanziaria che coinvolgono i rapporti tra l'ente locale e gli organismi partecipati il cui approfondimento si dovesse rivelare necessario anche a seguito dell'esame delle revisioni periodiche delle partecipazioni.

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia adottata non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicazione dei rilievi della Corte dei conti nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito istituzionale, come richiesto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il magistrato istruttore



CORTE DEI CONTI